



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Club Prevenzione Grandi Organizzazioni AIAS seminario sul tema “Organizzazione e dimensionamento del Servizio Prevenzione”

Webinar 14 marzo 2023



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Prof. Avv. Vincenzo FERRANTE

Università Cattolica di Milano

Foro di Milano

Vincenzo.ferrante@unicatt.it



Le fonti normative

Testo unico Inail (1124/65)

Codice penale

Art. 2087 c.c. (imprenditore)

Art. 2095 c.c. (dirigente)

Direttiva («madre»/Framework Dir.) n. 89/391

art. 8 d. lgs. 626/94 (abrogato)

art. 31 d. lgs. 81/2008 (servizio di prevenzione)

art. 33 d. lgs. 81/2008 (compiti del servizio di
prevenzione)*

art. 35 d. lgs. 81/2008 (riunione periodica) *

Art. 2 d. lgs. 81/2008 (definizioni)

Definizioni:

Lavoratore

b) **Datore** → esercita i poteri decisionali e di spesa*

Nel pubblico → il datore è un dirigente

d) **Dirigente** → attua le direttive del datore di lavoro

e) **Preposto** → sovrintende

f) **RSPP** → coordina il servizio di prevenzione e protezione*

Manca l'imprenditore

Non c'è coordinamento con il codice civile

Sembra che ci siano tre/quattro livelli

Direttiva 12 giugno 1989, n. 89/391 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

7. Servizi di protezione e prevenzione –

1. Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, il datore di lavoro designa **uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di protezione e delle attività di prevenzione dei rischi professionali nell'impresa e/o nello stabilimento.**

2. I lavoratori designati **non possono subire pregiudizio** a causa delle proprie attività di protezione e delle proprie attività di prevenzione dei rischi professionali.

I lavoratori designati, al fine di assolvere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, devono poter disporre di **tempo adeguato**.

3. Se le competenze nell'impresa e/o nello stabilimento sono **insufficienti** per organizzare dette attività di protezione e prevenzione, il datore di lavoro deve fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/o allo stabilimento.

5. In ogni caso:

- i lavoratori designati devono possedere le **capacità necessarie e disporre dei mezzi richiesti**,
- le persone o servizi esterni consultati devono possedere le attitudini necessarie e disporre dei mezzi personali e professionali richiesti, e
- **il numero dei lavoratori designati e delle persone o servizi esterni consultati deve essere sufficiente**, per assumere le attività di protezione e prevenzione, tenendo conto delle dimensioni dell'impresa e/o dello stabilimento e/o dei rischi a cui i lavoratori sono esposti, nonché della ripartizione dei rischi nell'insieme dell'impresa e/o dello stabilimento.

→ v. par. 8

6. Alla protezione ed alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute, oggetto del presente articolo, provvedono **uno o più lavoratori, un solo servizio o servizi distinti, siano essi interni o esterni all'impresa** e/o allo stabilimento.

Se necessario, il(i) lavoratore(i) e/o il(i) servizio(i) debbono collaborare.

7. Gli Stati membri possono definire, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa, le categorie di imprese in cui il datore di lavoro, a patto che abbia le capacità necessarie, può assumere personalmente il compito di cui al paragrafo 1.

8. Gli Stati membri definiscono le capacità e le attitudini necessarie di cui al paragrafo 5.

•Essi possono definire il numero sufficiente di cui al paragrafo 5 (→ cfr. d. lgs. 81/2008 art. 47/7 per RLS).